

## **Famiglia e Successioni**

### **Mantenimento**

---

#### **Tribunale di Roma – Ordinanza 21335 del 2018**

Interessante è la predetta ordinanza pronunciata dal Tribunale di Roma. L'autorità ha stabilito, sulla scia già tracciata dalla Giurisprudenza che se il coniuge non adempie agli oneri nei confronti dell'ex derivanti dalla fine della loro relazione, a ciò potrà essere obbligato il datore di lavoro versando direttamente la somma dovuta trattenendola dalla busta paga del dipendente. In alternativa al pignoramento da parte dello stipendio, il Tribunale ha stabilito che fosse il datore di lavoro a dover pagare direttamente. Questo per garantire che i soldi dovuti venissero effettivamente trasferiti alla ex richiedente.

Questo in base all'applicazione dell'art 156 del codice civile, poiché in caso di inadempimento, il Giudice può disporre il sequestro dei beni del coniuge ed ordinare a terzi – tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro all'obbligato – che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.